

CASA DI RIPOSO “DOMENICO CARDO”
COLOGNA VENETA
 PROVINCIA DI VERONA



CASA DI RIPOSO - RSA DI BASE A MEDIA INTENSITA' - RSA DI BASE EX OP - HOSPICE - SEZIONE S.V.P.

Sede Legale ed Amministrativa
 Via Domenico Cardo n. 21
 Centralino 0442 411466 – 411702 – 411437
 Fax 0442 411404

**REGOLAMENTO DEL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEI
 FAMILIARI DEGLI OSPITI**

Approvato con delibera n. 27 del 28/08/2023

	Funzione	Firma
Preparazione	Direttore	Boscaro Federica
Verifica	Direttore	Boscaro Federica
Approvazione	Consiglio di Amm.ne	Bellini Luca

Sede Legale ed Amministrativa
 Via Cardo n. 19 37044 Cologna Veneta (VR)
 Centralino 0442 411466 fax 0442 411404 mail protocollo@cdrcardo.it
 Cod. Fisc. : 82000770238 – P. I.V.A : 01656680236

NORME GENERALI

La Casa di Riposo "Domenico Cardo", d'ora in avanti semplicemente "Ipab", ai sensi dell'art.03 del Regolamento Regionale del 10 maggio 2001 n.03 e dell'art.16 dello Statuto dell'Ente, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato "Comitato dei Familiari degli Ospiti", d'ora in avanti semplicemente "Comitato", composto da 5 membri.

Art. 1

Costituzione del Comitato, Rappresentatività e cause di incompatibilità

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n.03, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggregi complessivamente almeno il 40% dei familiari dei potenziali ospiti. L'intervenuta costituzione/aggregazione verrà comunicata all'Ulss competente per territorio.

I familiari degli Ospiti si riuniranno in Assemblea per la designazione dei candidati o potranno apporre la propria candidatura in elenchi esposti in ogni singolo reparto.

Si considerano prioritariamente familiari le persone obbligate agli alimenti e previste dall'art. 433 del Codice Civile. In caso di loro assenza, potrà essere candidato altro familiare indicato dall'Ospite.

Potranno essere eletti gli Amministratori di Sostegno degli ospiti, anche se non famigliari.

Le procedure di voto si potranno eseguire in assemblea, o in reparto, affiggendo avvisi e mettendo a disposizione le schede di voto per periodi di tempo prolungati.

Potrà votare un solo famigliare o amministratore di sostegno per ospite.

Dopo le operazioni di spoglio delle schede, a parità di voti tra più candidati, sarà nominato "rappresentante" il famigliare dell'ospite con maggiore anzianità di presenza in casa di riposo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente prenderà atto con delibera dell'esito delle votazioni: oltre ai rappresentanti eletti per maggior numero di voti, i restanti candidati votati, se presenti, sono da considerare in ordine di voto come "sostituti". Questi ultimi subentreranno rispettivamente alla decadenza dei rappresentanti decaduti.

Nel caso non si dovesse raggiungere la maggioranza stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale del 10/05/2001 n. 3, Il Consiglio di Amministrazione può comunque valutare di avere un Comitato attribuendone le funzioni previste dal presente Regolamento, in questo ultimo caso non si procederà con l'invio della composizione del Comitato all'ULSS competente per territorio.

L'incarico di componente del Comitato è gratuito e non prevede rimborsi spese.

Art. 2

Cause di incompatibilità

E' incompatibile con l'incarico di componente del Comitato:

- essere amministratore o dipendente/collaboratore dell'Ente;

- essere amministratore del Comune di Cologna Veneta, della Provincia di Verona e della Regione Veneto o dipendente degli Enti citati, qualora rivesta funzioni di vigilanza o di controllo nei confronti dell'Ipab;
- aver rivestito le cariche od i ruoli precedentemente indicati ai punti 1,2 nel quinquennio antecedente la designazione

Art. 3 Durata

La rappresentanza dei familiari degli Ospiti resterà in carica tre anni con possibilità di un rinnovo.

Tre mesi prima della scadenza, il Presidente del Comitato dovrà contattare il Presidente o il Direttore dell'Ente, per stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'assemblea dei famigliari per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

I membri del comitato potranno essere sostituiti entro sei mesi qualora venga a cessare il rapporto di residenzialità dell'ospite il cui familiare sia stato eletto quale membro del Comitato.

Art 4 Decadenza e sostituzione

Il familiare componente il Comitato decade dalle sue funzioni quando viene a mancare definitivamente la presenza dell'Ospite per il quale il familiare stesso aveva avuto la rappresentanza.

La sua sostituzione, in assenza di "sostituti", verrà effettuata con le stesse modalità di cui all'Art. 1), se il numero di rappresentanti del comitato risultasse inferiore a 3 membri.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato, può proporre all'Amministrazione dell'Ente lo scioglimento anticipato della rappresentanza dei familiari degli Ospiti, quando questa venisse meno ai suoi compiti.

Art. 5 Riunione del Comitato

E' fatto obbligo ai membri della rappresentanza dei familiari degli Ospiti di partecipare a tutte le sedute.

Ogni assenza deve essere giustificata.

Dopo tre assenze ingiustificate, il rappresentante decade dal suo incarico e viene sostituito con il sostituto, eletto dai parenti.

L'Amministrazione dell'Ente metterà a disposizione del Comitato idoneo locale per le riunioni.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati il Presidente dell'Ente o suo delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il coordinatore e l'assistente sociale.

Il Comitato di riunisce su richiesta di un componente del Comitato che funge da Presidente, da nominare nella prima seduta di insediamento del Comitato stesso.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Comitato e dei punti in discussione verrà inviato un "Ordine del Giorno" diramato a tutti i componenti e agli eventuali invitati, almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Comitato si svolgeranno, di norma, presso il salone di entrata dell'ente, in alternativa presso l'aula polivalente, previa richiesta con un preavviso di almeno dieci giorni, da far pervenire alla Direzione.

In ogni riunione, un membro del Comitato fungerà da Segretario, con il compito di redigere il verbale della riunione, che sarà trasmesso, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Comitato, all'Amministrazione dell'Ente.

I verbali sono conservati dal Presidente del Comitato, che provvederà a trasmettere copia al Direttore e al Presidente dell'Ente.

Art. 6 Scopi e compiti

Il Comitato si prefigge il perseguimento dei seguenti fini:

- a) fornire all'Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi e dei servizi;
- b) collaborare con l'Amministrazione, con gli Ospiti ed i loro parenti e con il personale, al fine di rafforzare i rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione.
- c) collaborare per il rispetto della normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione prevista dalla Legge.
- d) esprimere pareri e proposte sull'attuazione di programmi per il tempo libero.

Il Comitato è un organo paritetico con parere consultivo;

Il Comitato dovrà agire in osservanza dello Statuto e di tutti i regolamenti dell'Ente.

Art. 7 Segreto d'ufficio e rispetto della normativa della Privacy

I membri del Comitato sono vincolati al "segreto d'ufficio" e non possono proporre in discussione pubblica fatti personali propri o di altri Ospiti.

Il rappresentante che non rispettasse il segreto d'ufficio sarà esonerato dall'incarico.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 (codice del trattamento dei dati – Normativa della Privacy), i componenti del Comitato sono assimilati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Ente.

Art. 8 Norma finale

Il comitato in essere alla data di approvazione del presente regolamento, formato con modalità differenti da quanto stabilito nel presente atto, rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza, osservando quanto previsto dal presente regolamento.